COMUNE DI GERACI SICULO

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
Articolo 2 -Definizioni e disposizioni generali ....
Articolo 3 - Concessioni e autorizzazioni.....
Articolo 4 - Presupposto del canone .....
Articolo 5 -Soggetto passivo e attivo .....
Articolo 6 - Norme di riferimento per l'istallazione di mezzi pubblicitari.....
Articolo 7 - Occupazione e messaggi pubblicitari non consentiti.....
Articolo 8 - Tipi di occupazione di suolo pubblico.....
Articolo 9 - Occupazioni occasionali di suolo pubblico.....
Articolo 10 -Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico.....

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 11 - Avvio del procedimento - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico
Articolo 12 - Istruttoria.....
Articolo 13 - Conclusione del procedimento, rilascio della concessione o diniego.....
Articolo 14 – Contenuto, efficacia e durata del provvedimento.....
Articolo 15 - Principali obblighi del concessionario..... .....
Articolo 16 - Modifica, sospensione, revoca, rinuncia, disdetta
Articolo 17 - Titolarità della concessione e subentro.....
Articolo 18 - Rinnovo e proroga .....
Articolo 19 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 20 - Occupazione abusiva
Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione del suolo pubblico
Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
Articolo 23 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologie e finalità
Articolo 24 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 25 - versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 26 - Passi carrabili e accessi a raso
Articolo 27 - Occupazione con impianti distribuzione carburante
Articolo 28 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
Articolo 29 - Attività edile
Articolo 30 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
Articolo 31 - Occupazione senza concessione

CAPO II - RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo. 32 - Agevolazioni
Articolo 33 - Esenzioni

CAPO III - ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 34 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Attività di recupero
Articolo 37 - Rimborsi

TITOLO III - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 - istanza per i messaggi pubblicitari
Articolo 39 - Tipologie di autorizzazioni e di impianti pubblicitari
Articolo 40 - Insegna d'esercizio - Criteri di valutazione e modalità di esenzione
Articolo 41 - Istruttoria amministrativa, conclusione del procedimento, rilascio dell'autorizzazione o diniego
Articolo 42 - Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 43 - Titolarità e subentro dell'autorizzazione
Articolo 44 - Rinnovo e rinunce
Articolo 45 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione
Articolo 46 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
Articolo 47 - Rimozione della pubblicità
Articolo 48 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
Articolo 49 - Particolari limitazioni e divieti su aree di particolare interesse
Articolo 50 - Pubblicità nelle sedi delle attività commerciali e artigianali all'interno del centro storico
Articolo 51 - Targhe professionali nel centro storico
Articolo 52 - Pubblicità nelle sedi delle attività commerciali, artigianali e professionali esterne al centro storico
Articolo 53 - Ulteriori divieti
Articolo 54- Il Piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO II - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
Articolo 56 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologie e finalità
Articolo 57 - Pagamento del canone

CAPO III - TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 58 - Canone per la pubblicità ordinaria
Articolo 59 - Canone per la pubblicità effettuata con veicoli
Articolo 60 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
Articolo 61 - Pubblicità varia

CAPO IV - RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 62 - Riduzioni
Articolo 63 - Esenzioni

CAPO V - ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 64 - Accertamento riscossione coattiva
Articolo 65 - Accertamento e sanzioni
Articolo 66 - Rimborsi e compensazioni

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 67 - Tipologie degli impianti delle affissioni
Articolo 68 - impianti provati per affissione diretta
Articolo 69 - Ubicazione e dimensioni degli impianti
Articolo 70 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 71 - Modalità delle pubbliche affissioni
Articolo 72 - Diritto per le pubbliche affissioni
Articolo 73 -Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 74 - Riduzione del diritto
Articolo 75 - Esenzione dal diritto

TITOLO V - CANONE MERCATALE

Articolo 76 - Disposizioni generali
Articolo 77 - Definizioni
Articolo 78 - Domanda di occupazione
Articolo 79 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 80 - Classificazione delle strade
Articolo 81 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 82 - Occupazioni abusive
Articolo 83 - Soggetto passivo
Articolo 84 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 85 - Agevolazioni ed esenzioni
Articolo 86 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 87 - Rimborsi
Articolo 88 - Sanzioni
Articolo 89 - attività di recupero

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 - Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 -Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della legge 27/12/2019, n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione e autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Geraci Siculo, nonché l'applicazione del canone corrispondente.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi vigenti nel comune di Geraci Siculo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge.

5. Oltre a ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali che trattano singole e circostanziate materie, in quanto compatibili.

6. Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Geraci Siculo ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 2- Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti.

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Agli effetti del presente regolamento, s'intende per impianto pubblicitario qualsiasi mezzo comunque utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dall'atto concessorio e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

3. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

5. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

6. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

7. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, sono sempre soggette alla preventiva concessione da parte del Comune, secondo i casi.

2. Sono soggette al provvedimento di concessione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, individuati a norma del Codice della Strada.

3. Sono parimenti soggette a concessione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.

5. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;

b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale

6. Per tutte le concessioni di suolo pubblico, per tutte le autorizzazioni pubblicitarie nonché per tutte le altre esposizioni pubblicitarie non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.

7. L'istanza volta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia esente da canone.

8. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, questa si intende in capo all'ente che amministra il bene.

9. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali (giornaliere), determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

10. Si applicano le disposizioni del Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (e/o nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

11. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per la vendita di stampa quotidiana e periodica su area pubblica, si rimanda integralmente al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 4 -Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

3. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

4. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 5 - Soggetto passivo e attivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. Il soggetto attivo del canone è il Comune.

7. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 della fonte legale di regolazione.

8. In caso di gestione diretta l'Amministrazione comunale designa un Funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

9. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 8 spettano al concessionario.

Articolo 6 - Norme di riferimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dalle norme in vigore.

2. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 7- Occupazioni e messaggi pubblicitari non consentiti

1. Sono in ogni caso vietate le occupazioni in contrasto con il decoro cittadino o per l'esercizio di attività non consentite dalle disposizioni normative vigenti.

2. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano, anche indirettamente, implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e di identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

3. Su tutto il territorio comunale è vietata la propaganda pubblicitaria in qualunque forma, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo. Sono esclusi dal divieto i concorsi a premi, indetti ai sensi del d.p.r. 26/10/2001, n. 430, le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile o dalle ONLUS, lotterie nazionali. Ai fini della presente disposizione, si intende quale forma di propaganda pubblicitaria indiretta anche l'esposizione presso le sedi di operatori di giochi d'azzardo di cartelli o avvisi volti a rendere pubbliche le vincite realizzate. Chi trasgredisce al presente divieto è soggetto a sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dei regolamenti comunali.

Articolo 8 - Tipi di occupazione di suolo pubblico

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore senza interruzioni, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le stesse costituiscono un'obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse;

b) sono temporanee le occupazioni occasionali o d'urgenza, nonché quelle di durata inferiore all'anno, anche se il periodo di occupazione si ripete negli anni ed anche se comportano l'utilizzo di manufatti.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

3. Le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono considerate di natura temporanea anche se concesse per periodi pari o superiori all'anno, purché l'occupazione non venga effettuata tutti i giorni della settimana.

4. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune o da parte e per conto di altro ente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 9 - Occupazioni occasionali di suolo pubblico

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio della Polizia Municipale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 10- Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il secondo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

CAPO I – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 11 -Avvio del procedimento- Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.

2. Il procedimento amministrativo inizia con la presentazione della domanda al Comune, anche in modalità telematica, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

3. La domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

4. La domanda deve essere presentata in carta legale, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli elementi di cui al successivo comma 5, e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

5 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti.

6. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di conformità, ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

7. Ai proprietari di negozi posti a fronte delle aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta al primo richiedente in ordine di arrivo dell'istanza.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari previsti per la particolare tipologia di occupazione. In particolare la richiesta va presentata su apposita modulistica nelle modalità pubblicizzate sul sito corredata della seguente documentazione a pena di improcedibilità:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) nel caso di eventi e manifestazioni deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento/manifestazione con indicazione delle strutture/attrezzature che verranno istallate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse;

g) nel caso di richiesta di occupazione per istallazioni arredi (tavoli, sedie, ombrelloni ecc.) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o dépliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza;

h) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento;

i) elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

9. Gli arredi dovranno essere resi inutizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far sì che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici. Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza.

10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

11. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al precedente articolo 9.

13. L'ufficio comunale competente emette gli atti amministrativi di concessione sulla base dei pareri, espressi dagli altri competenti uffici dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 12 -Istruttoria

1.L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e a un controllo della documentazione allegata.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico per l'acquisizione dei pareri relativamente alla viabilità e agli aspetti urbanistici/edilizi. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massino di cinque giorni dalla data della relativa richiesta.

4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente o carente nella documentazione prescritta ovvero risulti irregolare, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione in unica soluzione, assicurandone la completezza.

5. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi o all'irregolarità di cui al comma 4, senza che il richiedente provveda alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno.

7. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda.

8. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

Articolo 13- Conclusione del procedimento, rilascio della concessione o diniego

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, comprendente tutti i pareri richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, con una proposta di provvedimento conclusivo di concessione ovvero di motivato diniego.

2. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, salvo i maggiori termini conseguenti all'interruzione del procedimento per comunicazioni inerenti l'integrazione della domanda stessa. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.

5. Il rilascio della concessione è sempre subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

b) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dall'apposita sezione del Regolamento;

6. Il responsabile del provvedimento di concessione, in presenza di morosità per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico nega il provvedimento, fatto salvo il caso in cui il richiedente paghi l'insoluto ovvero aderisca a un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano.

7. L'ufficio competente emette il provvedimento finale dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.

Articolo 14 -Contenuto, efficacia e durata del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione contiene, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;

b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

d) gli obblighi del concessionario;

e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli.

2. La concessione acquista efficacia al momento del ritiro o della notifica, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

3. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale ed/o organizzativo il Funzionario competente, anche sulla base dei pareri rilasciati dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Urbanistica può stabilirne una diversa durata.

Articolo 15 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione nonché le disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, salvo che non ne richieda modifica nei modi e nei termini indicati per il rilascio delle concessioni.

3. Il concessionario è tenuto versare il canone alle scadenze fissate e a custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge.

4. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione.

5. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti.

6. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

7. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e a esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

8. Il concessionario è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione.

9. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi all'utilizzo della concessione sollevando il Comune e il Funzionario da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 16 - Modifica, sospensione, revoca, rinuncia, disdetta

1. L'amministrazione può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione e, in ogni caso, in cui questi atti si rendono necessari in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento, con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento o tramite il messo comunale.

5. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

6. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7. Anche il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di cui al comma 4 del presente articolo, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

7. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederanno in danno gli uffici comunali, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente. Allo scopo, l'Amministrazione comunale fa uso della normativa in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.

8. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di Polizia municipale.

9. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto dal comma precedente, è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

10. La rinuncia espressa inviata nei termini di cui al comma otto comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

11. La rinuncia volontaria dell'occupazione temporanea prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto alla restituzione del canone.

12. In caso di disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata trenta giorni prima dalla data della prevista cessazione dell'occupazione permanente.

Articolo 17 -Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la subconcessione a terzi, la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La

procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi 22 del presente Regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di subentro nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 18 - Rinnovo e proroga

1. Il titolare della concessione ad occupare suolo pubblico può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga.

La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

Articolo 19 -Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del suolo pubblico;

c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento predispone e trasmette per il tramite del Funzionario Responsabile, apposita comunicazione di contestazione al concessionario, assegnandogli il termine di dieci giorni per presentare idonee giustificazioni, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, verrà ordinato allo stesso l'adeguamento entro un termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto, comporta automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico.

3. Costituisce altra causa di decadenza della concessione il mancato pagamento del canone dovuto alle scadenze stabilite. Il responsabile del procedimento predispone e trasmette per il tramite del Funzionario Responsabile, apposita comunicazione al soggetto tenuto al pagamento, indicando gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione. In caso di mancata regolarizzazione l'occupazione deve cessare e ove ciò non avvenga, la stessa si considera abusiva.

4. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

7. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 20 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione;

e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

7. Per effetto dell'occupazione abusiva non possono essere rilasciati nuovi titoli di occupazione di aree pubbliche per un periodo di 1 anno decorrenti dal giorno dell'accertamento della violazione determinato con apposito atto.

TITOLO II

CAPO II – TARIFFE CANONE

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone si applica con riferimento alla tariffa standard annua e alla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione del territorio comunale in zone e categorie, individuate in sede di prima applicazione ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/1995 e soggette a periodica revisione;

b) durata dell'occupazione;

c) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

d) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in quattro categorie come individuate della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/1995 e soggette a periodica revisione.

4. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale approva le tariffe, i coefficienti moltiplicatori relativi alle diverse tipologie di occupazione e i coefficienti di invarianza di gettito.

5. Il canone è determinato applicando la tariffa di riferimento, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.

6. Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo sottostante. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

10. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

11. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

12. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria all'uopo prevista.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 31 marzo di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro lo stesso termine del 31 marzo di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/1995 e soggette a periodica revisione.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. La classificazione potrà essere aggiornata e/o integrata, con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 23 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dal Consiglio Comunale determinati in base alla zona di cui all'art. 22 tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI - DESCRIZIONE
Suolo generico, con le esemplificazioni riportate nella delibera di approvazione delle tariffe.
Sopra/sottosuolo
Tende e simili, fisse e retrattili
Fiere e festeggiamenti

Attività edilizia
Manifestazioni
Passi carrabili
Cavi e condutture servizi di pubblica utilità
Impianti distributori di carburante
Impianti e apparecchi automatici distribuzione tabacchi, bevande,
Spettacoli Viaggianti
Banchi ambulanti
Impianti pubblicitari

Articolo 24 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 600,00 può essere corrisposto in tre rate trimestrali di pari importo aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali.

Articolo 25 -Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee relative a periodi inferiori all'anno solare, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone stesso.

TITOLO II

CAPO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 26 -Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie ai sensi del successivo comma 3.

2. Sono, altresì, considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, la cui occupazione si concretizza in un'opera visibile e misurabile.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta del 50 per cento.

5. Il Comune o la provincia, su espressa richiesta dei proprietari ai quali è stata rilasciata la concessione di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta del 10 per cento.

6. È definito, altresì, quale passo carrabile ogni accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento od alla circolazione di veicoli ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone quando il Comune rilasci apposita concessione, dietro richiesta del proprietario, ai sensi del precedente comma 5.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

8. La tariffa è parimenti calcolata in ragione del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 10 per cento.

10. Il soggetto passivo è il proprietario dell'area privata cui si accede attraverso passo carrabile. Nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile, il canone è dovuto in solido dai proprietari dell'area pertinenziale comune. In base al combinato disposto di cui agli articoli 1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile, per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone è richiesto direttamente all'amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso.

11. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente

la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

12. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 27 -Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quarto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione previsto per le fattispecie ordinarie.

Articolo 28 -Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:

a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 32;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono quelle di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 34.

Articolo 29 -Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare

Art. 30- Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici nonché quanto previsto dall'articolo 50 del presente regolamento.

ART. 31- Occupazione senza concessione

1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:

2 . occupazioni che si svolgono nella giornata e solamente nelle ore diurne, quando sono effettuate per:

a) lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi ecc.);

b) operazioni di trasloco e di carico e scarico merci;

Resta fermo il pagamento del Canone per quanto previsto e la presentazione della relativa comunicazione di occupazione suolo pubblico.

La mancata presentazione della comunicazione equivale ad occupazione abusiva di cui all'art. 20.

TITOLO II

CAPO IV - RIDUZIONI E ESENZIONI

Articolo 32 -Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
   a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte di un terzo;
   b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
   c) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento;

d) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

e) per le occupazioni temporanee la tariffa, è ridotta del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;

g) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti, direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70 per cento;

h) per i passi carrabili, la tariffa è ridotta del 50 per cento;

i) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 metri quadrati, del 25 % per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati;

j) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio

Articolo 33-Esenzioni

Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

m) le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;

n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

o) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;

p) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione.

TITOLO II

CAPO V – ACCERTAMENTI, SANZIONI e RIMBORSI

Articolo 34 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 35- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento viene notificato al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Alle occupazioni abusive ai sensi del presente Regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune procede ai sensi del precedente articolo 20 comma 2. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 36- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 37-Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

TITOLO III -ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 -Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e l'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda sono soggette alle norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti e sono soggette in ogni caso ad apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune non trovando applicazione l'istituto del silenzio assenso.

2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.

5. La domanda redatta in bollo deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione, e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere;

f) la proprietà dell'immobile sul quale installare l'impianto/mezzo pubblicitario, allegando dichiarazione di consenso del proprietario in presenza di unità immobiliare in regime di affitto e del condominio se di proprietà condominiale, qualora previsto nei relativi regolamenti;

g) Preventivo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità a quanto stabilito dal 4° comma dell'art.23 del d.lgs. 30/04/92 n.285. Nulla-osta necessario anche qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono visibili da altra strada appartenente ad enti proprietari diversi dal Comune. La richiesta del nulla-osta è a cura della ditta richiedente.

h) relazione tecnica;

i) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono progettati e verranno messi in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a

tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

l) un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria a prospetto dell'edificio con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;

h) quant'altro richiesto dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

7. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine assegnato di 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere, comunque, l'autorizzazione amministrativa per l'esposizione.

Articolo 39-Tipologie di autorizzazioni e di impianti pubblicitari

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio : si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente esposti presso la sede di un esercizio, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati., come specificate nel successivo art. 42.

b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, pannelli, ombrelloni, espositori, cavalletti, bacheche, oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali

reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 40-Insegne d'esercizio - criteri di valutazione e modalità d'esenzione

1.L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè ecc..") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi.

Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione;

b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;

c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc....), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali ubicate in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;

3.Per motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

Articolo 41 -Istruttoria amministrativa, conclusione del procedimento, rilascio dell'autorizzazione o diniego

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale e all'Ufficio Urbanistica per l'acquisizione dei relativi pareri relativamente alla viabilità e agli aspetti urbanistici/edilizi.

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine massimo di sette giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'esposizione pubblicitaria richiesta o in quelli relativi al richiedente o carente nella documentazione prescritta ovvero risulti irregolare, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione in unica soluzione, assicurandone la completezza.

4. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi o all'irregolarità di cui al comma 4, senza che il richiedente provveda alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta

6. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno.

7. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, comprendente tutti i pareri richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, con una proposta di provvedimento conclusivo di autorizzazione ovvero di motivato diniego.

Unitamente all'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

8. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

9. La comunicazione di cui al comma 8 sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato per le osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

10. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'installazione del mezzo pubblicitario.

11. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del

provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

12. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

13. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

14. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa.

15. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

16. La copia cartacea o digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 42 -Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune e il Funzionario a qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non può mutare l'uso per il quale l'autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, salvo che non ne richieda modifica nei modi e nei termini indicati per il rilascio delle autorizzazioni.

6. Il soggetto titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 43 -Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 24 e gli estremi della autorizzazione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante

4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Articolo 44 - Rinnovo e rinuncia

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda.

Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato previa verifica della conformità alle norme vigenti.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere il provvedimento di autorizzazione deve darne comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data di inizio della diffusione del messaggio pubblicitario, richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di Polizia municipale.

4. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto dal comma precedente, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

5. La rinuncia espressa inviata nei termini di cui al comma 3 comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal

concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che la diffusione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

6. In caso di disdetta anticipata dell'autorizzazione permanete il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'installazione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata trenta giorni prima dalla data della prevista cessazione dell'autorizzazione.

7. La rinuncia volontaria dell'esposizione pubblicitaria temporanea prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto alla restituzione del canone.

Articolo 45 -Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento tramite notifica del messo comunale.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 46-Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 20 giorni o il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione medesima;

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione rispetto agli obblighi assunti con la domanda di installazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 47-Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 48-Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Per effetto dell'esposizione pubblicitaria abusiva non possono essere rilasciati nuovi titoli di occupazione installazione di messaggi pubblicitari per un periodo di 1 anno decorrenti dal giorno dell'accertamento della violazione determinato con apposito atto.

Articolo 49-Particolari limitazioni e divieti su aree di particolare interesse

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, sugli altri beni di cui al Codice dei beni culturali e del Paesaggio ex art. 1 e 2 della legge 1089/39, sul muro di cinta del cimitero e sulle chiese è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione che non siano in contrasto con l'ambiente.

2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, è consentita la pubblicità attraverso pubbliche affissioni, solo nei luoghi espressamente previsti.

In dette località e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al primo comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, di segnali di localizzazione turistici e di informazione (di cui agli art. 131-134-135-136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/92 n.495 e successive modificazioni di cui al DPR 6/9/96 n.610 Codice della Strada).

3. Nelle località di cui al secondo comma è, inoltre, consentita la pubblicità nelle sedi delle attività commerciali, artigianali e professionali, mediante insegne di esercizio, con le modalità e le caratteristiche disciplinate dai successivi articoli da 52 a 55 del presente regolamento.

Articolo 50-Pubblicità nelle sedi delle attività commerciali e artigianali all'interno del centro storico

1 All'interno del centro storico, così come perimetrato dal vigente Piano Regolatore Generale, l'installazione di insegna di esercizio, come definita dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610, nelle sedi delle attività, è consentita solo se installata all'interno del vano porta o immediatamente sopra o a lato, in questo ultimo caso con dimensioni massime di cm 50x70, salvo particolari esigenze che saranno valutate volta per volta dal Responsabile del Settore Tecnico.

2. L'insegna di esercizio deve essere realizzata in materiali tradizionali (legno, ferro battuto, ottone, rame, materiali lapidei) con esclusione di insegne luminose; eventuale illuminazione può essere creata tramite faretti unidirezionali.

3. È vietato porre insegne di esercizio sulle ringhiere e sui parapetti dei balconi dei piani in elevazione.

4. È consentita la collocazione di scritte e logotipi su vetro alle ante dell'infisso o la collocazione di tende in tessuto avvolgibili con impresso il nome della ditta.

5. La collocazione delle tende sporgenti è consentita soltanto nelle vie o nelle strade ove non crea intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione stradale.

6. Il colore del tessuto deve essere consono all'ambiente in cui va collocata, valutato dal Responsabile del Settore Tecnico.

Articolo 51 -Targhe professionali nel centro storico

1. È consentita la collocazione di targhe professionali poste a fianco del vano di ingresso del piano terra adoperando materiali tradizionali (legno, ferro battuto, ottone, rame, materiali lapidei) da ancorare mediante zanche o chiodatura.

2. L'eventuale sequenza di targhe deve uniformarsi per materiali e dimensioni.

Articolo 52-Pubblicità nelle sedi delle attività commerciali, artigianali e professionali esterne al centro storico

1. All'esterno del perimetro del centro storico ma all'interno delle aree sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali la pubblicità, nelle sedi delle attività, è consentita mediante insegna di esercizio posta all'interno del vano porta o immediatamente sopra o a lato.

2. È consentita, in aggiunta a quanto disciplinato dal comma precedente, anche la collocazione dell'insegna di esercizio, sulle ringhiere, sui parapetti dei balconi o sui muri e recinzioni che delimitano l'attività commerciale-artigianale-professionale delle dimensioni massime di cm. 75 x cm 200.

3. È consentito, insieme all'uso di materiali tradizionali, quali legno, ferro battuto, ottone, rame, materiali lapidei, anche quello di materie plastiche (plexiglas etc.).

4. E', inoltre, consentita l'auto-illuminazione purché la stessa interessi esclusivamente i caratteri delle scritte e l'eventuale marchio commerciale.

Articolo 53-Ulteriori divieti

1. In tutto il territorio comunale è consentita la pubblicità mediante aeromobili con striscioni mentre è vietato il lancio di volantini da aerei, elicotteri o automobili. È consentito il volantinaggio esclusivamente mediante distribuzione nella buca della posta.

2. Nel territorio comunale è inoltre consentita la pubblicità fonica da eseguire nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle 13,00, dalle 16,30 alle 19,30 così come previsto dall'art. 49 del DPR 16/9/96 n. 610.

3. Nelle vie del centro storico e nelle aree sottoposte a vincolo ambientale o paesaggistico è consentita la pubblicità mediante striscioni o stendardi in occasione di manifestazioni o gare per il periodo di svolgimento delle stesse.

4. Per le forme di pubblicità previste dal presente articolo si prescinde dal parere del Responsabile del Settore Tecnico.

Articolo 54- Il Piano generale degli impianti pubblicitari

La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale verranno definite con apposito Piano generale degli impianti da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO III

CAPO II - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 55- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1.Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La tariffa standard annua e giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, viene modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

2. La graduazione della tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, è determinata in base ai seguenti elementi:

a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

c) classificazione delle strade;

d) graduazione in base alla tipologia della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.

2.Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata applicando le tariffe annue relative ad ogni tipologia di diffusione pubblicitaria, moltiplicate per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Tali tariffe, unitamente ai coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività e del beneficio economico dell'occupante, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere/temporanee la misura ordinaria del canone è determinata applicando le tariffe giornaliere relative ad ogni tipologia di diffusione pubblicitaria, moltiplicate per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. Tali tariffe, unitamente ai coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività e al beneficio economico, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In ogni caso il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre i novanta giorni si versa la tariffa annuale.

4. La superficie è quella complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto la superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

5. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non

comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

10. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a un metro quadrato convenzionale a persona.

11. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a un metro quadrato convenzionale ad apparecchio.

Art. 56- Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1.Per le diffusioni pubblicitarie le tariffe sono determinate tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate in tabella:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI	
Mezzo Pubblicitario Opaco	=< 5,5 Mq
Mezzo Pubblicitario Luminoso	=< 5,5 Mq
Mezzo Pubblicitario Opaco	>5,5 E =< 8,5 Mq
Mezzo Pubblicitario Luminoso	>5,5 E =< 8,5 Mq
Mezzo Pubblicitario Opaco	> 8,5 MQ
Mezzo Pubblicitario Luminoso	> 8,5 MQ
Pannelli luminosi e/o display conto proprio	
Pannelli luminosi e/o display conto terzi	
Automezzi reclamizzati	
Pubblicità con proiezioni luminose	

Art. 59-Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi o impianti pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, anche in caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. Diversamente, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Geraci Siculo il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune di Geraci Siculo qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune di Geraci Siculo qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di Geraci Siculo, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

La tariffa, da applicare sulla superficie convenzionale di mq. 1 destinata a messaggio pubblicitario, è graduata a seconda che si tratti di:

a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;

b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;

c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Art. 60-Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e/o display o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di sistemi luminosi, lampadine e simili in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Consiglio Comunale. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno per la superficie convenzionale di mq. 1, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.

4. Qualora la pubblicità di cui al comma 3 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 61-Pubblicità varia.

Striscioni	
Pubblicità con aeromobili	
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili	
Distribuzioni volantini	
Pubblicità sonora	
Affissione manifesti	

Articolo 57 - Pagamento del canone

1. Il canone per le diffusioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.

2. Per le diffusioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio del messaggio pubblicitario prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

3.Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

4.Per le autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 600,00 può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

6. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

TITOLO III

CAPO III –TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 58-Canone per la pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Consiglio comunale rispetto alla tariffa standard.

2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 58 comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini ed altro materiale pubblicitario, con le limitazioni di cui al presente regolamento, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, in base alla tariffa approvata applicando la misura convenzionale di superficie definita in base alla zona.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, con le limitazioni del presente regolamento, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quella approvata dal Comune, applicando la misura convenzionale di superficie definita in base alla zona.

6. La Giunta Comunale definisce le tipologie di pubblicità previste dal presente articolo determinando appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard nel valore compreso tra 1 e 100 in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico.

TITOLO III

CAPO III– RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 62- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 63- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta,

nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;[1]

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

TITOLO III

CAPO IV– ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 64-Accertamento e riscossione coattiva

1.L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

---

1 La pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

2.Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 65- Accertamento e sanzioni

1.Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

2.Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;

3.Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4.Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5.Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6.Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

7.Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 66- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il responsabile del procedimento comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 67-Tipologia degli impianti delle affissioni

1.Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. Oltre alle superfici degli impianti così come previste dal presente articolo è consentita, in occasione di manifestazioni sportive, effettuare pubblicità all'interno del campo sportivo, e negli appositi impianti per la durata della manifestazione, previa autorizzazione comunale.

Articolo 68 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La superficie da destinare ai privati non può essere superiore ad un terzo di quella di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

3. Il soggetto privato è costantemente tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

Articolo 69 - Ubicazione e dimensioni degli impianti

Per l'ubicazione, la quantità e le dimensioni degli impianti si rinvia all'approvazione del Piano generale degli impianti che dovrà essere proporzionale an numero degli abitanti e comunque non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti. Gli impianti risultano attualmente collocati nelle seguenti vie: Via Vittorio Emanuele, Viale Parco delle Madonie, Via Serlone, Piazza San Giuliano e Piazza San Pietro.

Articolo 70- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Geraci Siculo costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 71- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata con l'indicazione del tipo, del titolo e del numero di manifesti che si vogliono affiggere, attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:

   a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette

giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;

b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;

e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;

2. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

3. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 5 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

4. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.;

5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale di affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato.

6. L'ufficio affissioni metterà a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme vigenti.

Articolo 72- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per i coefficienti individuati nella delibera tariffaria di approvazione delle tariffe.

3. La misura del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è quella della tariffa giornaliera standard di cui al comma precedente ragguagliata alla durata dell'affissione:

- per i primi 10 giorni;

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni e fino ad un massimo di giorni 30 di esposizione per ogni singola commissione, la tariffa è ridotta a 1/3.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa di cui al comma 3 è maggiorata del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

6.Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità indicate dall'ufficio competente; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osserva la disciplina prevista dal presente regolamento sulla riscossione.

Articolo 73- Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e non superiore al doppio della stessa.

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Articolo 74- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

   c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

   e) per gli annunci mortuari;

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente

dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 75- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Geraci Siculo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO V – CANONE MERCATALE

Articolo 76- Disposizioni generali

1.A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 77 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge.
b) per *commercio su aree pubbliche:* l'attività di vendita di merci al dettaglio e la Somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
d) per *posteggio di mercato:* l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio; al mercato straordinario sono equiparate le *fiere*.
h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o i suoi aventi causa;
i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure non ancora assegnati.
j) per *spuntisti*: gli operatori che, non essendo titolari di concessioni di posteggio, aspirano ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 78 - Domanda di occupazione

1.Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 16/08/1999 e s.m.i.

Articolo 79 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1.La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2.La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, al valore economico dell'area ed alle modalità di occupazione.

3.I coefficienti di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4.L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5.Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 80 - Classificazione delle strade

1.Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie, quale risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20 maggio 1995.

2.Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le altre strade appartenenti alle altre categorie è ridotta in misura del 4 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 81 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dal Consiglio Comunale.

2. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

3.Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

4.Per le occupazioni dei titolari di posto fisso nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

5.La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 82 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale.

3. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 83 - Soggetto passivo

1.Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.

2.Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 84 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in 3 rate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09.

2. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.

4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

5. Gli importi dovuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Articolo 85 - Agevolazioni e Esenzioni

1. La tariffa standard è ridotta del 65 per cento per occupazioni nel mercato settimanale per gli operatori commerciali titolari di posto fisso che esercitano l'attività in forma ambulante;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 86 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle entrate per quanto attiene la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 87 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 88 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute

secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 89 -- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

TITOLO VI

Articolo 90 - Disposizioni finali

1.Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2.È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.